

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA'
A TUTELA E PROMOZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANE.**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 e dell'art. 26, legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, disciplina i criteri e le modalità procedurali per la concessione di contributi a sostegno dell'attività finalizzate a conservare, diffondere e valorizzare la lingua e la cultura friulane.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni culturali senza fini di lucro che hanno sede legale oppure che svolgono la loro attività nei comuni della Provincia di Pordenone, individuati dai D.P.G.R. 15 novembre 1996, n. 0412/Pres. e 20 maggio 1999, n. 0161/Pres. come territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata.

Art. 3

Tipologia di interventi ammessi a contributo

1. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei seguenti settori:
 - a) nel settore degli studi e delle ricerche:

indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;
 - b) nel settore della stampa, dell'editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale:

stampa di giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulane;
 - c) nel settore della scuola:

corsi di informazione ed aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;
 - d) nel settore dello spettacolo:

reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e

- alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale friulano;
- e) nel settore della toponomastica:
raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la toponomastica originaria.
2. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento dei contributi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

Art. 4 **Indirizzi e criteri**

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi si tiene conto dei seguenti indirizzi e criteri:
- a) il preminente interesse provinciale o sovracomunale e la diffusione territoriale del progetto ai fini della valorizzazione della lingua friulana;
- b) la collaborazione tra enti, associazioni ed istituzioni per lo svolgimento delle attività;
- c) il valore economico della produzione culturale e la continuità nella realizzazione di iniziative;
- d) il grado di utilizzo della lingua friulana nel complesso del progetto;
- e) la produzione dei testi in lingua standard e grafia ufficiale della lingua friulana.
2. La somma minima erogabile dovrà essere di almeno 2.000,00 euro ad enti locali ed associazioni culturali senza fine di lucro e di almeno 1.000,00 euro alle istituzioni scolastiche.

Art. 5 **Termini e modalità di presentazione delle domande**

1. Le domande, redatta su carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione provinciale di Pordenone ed essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) relazione dettagliata dell'iniziativa da svolgere nell'anno in corso e per la quale viene richiesto il contributo;
- b) bilancio preventivo relativo all'iniziativa di cui al punto a);
- c) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- d) conto consuntivo complessivo relativo all'esercizio precedente a quello di riferimento;
- e) atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso dell'Amministrazione provinciale) per i soggetti privati;
- f) composizione degli organi sociali (aggiornati alla data della domanda) per i soggetti privati;
- g) atto formale ed esecutivo dell'organo deliberante che autorizza l'inoltro della domanda per gli enti pubblici.

2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purchè la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla data della scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo dell'Amministrazione provinciale.
3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione.
4. In caso di documentazione incompleta la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 6

Assegnazione ed erogazione del contributo

1. A conclusione dell'istruttoria ne viene comunicato l'esito al soggetto richiedente ed in caso di assegnazione del contributo viene richiesta contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso, accompagnata da un preventivo particolare di spesa per l'impiego del contributo, pari all'importo assegnato. La comunicazione fissa inoltre il termine per la risposta.
2. Acquisita la dichiarazione di accettazione ed il preventivo particolare di spesa, si provvede alla concessione del contributo assegnato.
3. I contributi sono erogati in un'unica soluzione contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione.

Art. 7

Rendicontazione del contributo

1. I beneficiari del contributo, aventi natura giuridica di associazione senza fini di lucro, sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute, redatto ai sensi dell'art. 43, della legge regionale n. 7/2000.
2. Qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico (Enti locali o Istituzioni scolastiche) deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la quale è stato erogato il contributo è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 42, della legge regionale n. 7/2000.
3. I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente al rendiconto economico, i materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate. Tale documentazione dovrà riportare la dicitura "realizzato con il contributo/sostegno della Provincia di Pordenone".

Art. 8

Revoca del contributo

1. La mancata rendicontazione entro il termine fissato comporta la revoca automatica del contributo e l'obbligo della sua restituzione alla Provincia, oltre a costituire motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni nell'esercizio successivo.
2. Qualora, a conclusione del procedimento, venga disposta una verifica ispettiva della documentazione presentata a rendiconto e venga rilevato un impiego del contributo non

corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia o la mancata realizzazione dell'iniziativa, il provvedimento di concessione è oggetto di revoca.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.